SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1999, n. **116.**

Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visti, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, che hanno conferito al Governo la delega a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, anche mediante trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria;

Visto l'articolo 55, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1998;

Acquisito il parere della commissione bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di seguito denominato anche Istituto, è trasformato in società per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, comprensivo del piano riguardante la gestione del patrimonio immobiliare. Le azioni della società derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono attribuite al Tesoro dello Stato.

2. Sino alla trasformazione in società per azioni, l'Istituto conserva la personalità giuridica di ente pubblico economico, è sottoposto alla vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è disciplinato dalla presente legge.».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della *Gazzetta Ufficiale* e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse, nonché alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.

3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.

4. L'Istituto può, inoltre, pubblicare e vendere opere aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le attività culturali.

5. L'Istituto svolge, altresì, i seguenti compiti:

a) conio delle monete di Stato in conformità delle leggi vigenti;

b) conio di monete estere;

c) conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;

d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;

e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;

f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;

g) fabbricazione di contrassegni di Stato;

h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;

i) promozione dell'attività della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca;

l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;

m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprietà dello Stato;

n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;

o) perizia delle monete ritenute false;

p) conio di monete commemorative o celebrative;

q) fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;

r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.

6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

7. L'Istituto può vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in materia grafica.

8. Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può esercitare, direttamente o indirettamente, attività affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a quelle previste nel presente articolo.

9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attività può compiere ogni operazione di natura mobiliare o immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue finalità.

10. Le attività e i compiti di cui al presente articolo sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia.».

Art. 3.

1. L'articolo 8 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.».

Art. 4.

1. L'articolo 9 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — *1.* Il presidente è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dura in carica un triennio e può essere confermato.».

Art. 5.

1. L'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — *1.* Il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei componenti nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, scelti fra persone di elevata competenza e professionalità nelle materie e nei settori di attività nei quali opera l'Istituto, assicurando tra l'altro la presenza di esperti nelle materie grafiche e cartarie, con esclusione dei soggetti che possano comunque trovarsi in situazione di conflitto di interessi.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio. Alla scadenza di ciascun triennio decadono anche i consiglieri eventualmente nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri componenti.

3. Al consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

4. Quando occorra deliberare in materia di carte-valori, al consiglio partecipa, a titolo consultivo, il capo del servizio ispettorato carte-valori del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

Art. 6.

1. L'articolo 12 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — *1.* Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio.

2. Il collegio è composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

3. Il presidente ed il suo supplente sono scelti tra i dirigenti dello Stato con incarico dirigenziale generale presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

Art. 7.

1. L'articolo 14 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — *1.* Il consiglio di amministrazione:

a) delibera gli indirizzi generali e il programma annuale di attività;

b) delibera i bilanci dell'Istituto;

c) delibera il conferimento dell'incarico a società di revisione per la certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;

d) formula gli indirizzi programmatici generali relativi alle società partecipate;

e) delibera, in via generale, le linee organizzative dell'Istituto e gli indirizzi per la gestione delle risorse umane, ivi compresi i criteri per le assegnazioni e i trasferimenti del personale;

f) delibera, su proposta del presidente, l'assunzione e le relative modalità, nonché la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore generale;

g) delibera le modalità di assunzione del personale, secondo criteri e procedure che garantiscano la trasparenza delle scelte e l'efficienza dei servizi;

h) autorizza l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, l'accensione di mutui e la costituzione di diritti reali sui beni di proprietà;

i) delibera l'assunzione di obbligazioni e la prestazione di ogni forma di garanzia;

l) delibera l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al quarto comma dell'articolo 22;

m) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni;

n) delibera, su proposta del presidente, nelle materie di cui agli articoli 2364 e 2365 del codice civile, la volontà dell'Istituto da esprimersi nelle assemblee delle società nelle quali l'Istituto detiene direttamente partecipazioni superiori al venti per cento del capitale sociale;

o) delibera sull'acquisto e sulla dismissione di partecipazioni;

p) determina i limiti di somma entro i quali il presidente e il direttore generale autorizzano le spese.

2. Per le materie riguardanti la "Sezione Zecca", il consiglio di amministrazione può avvalersi della consulenza di un comitato composto dal direttore della "Sezione Zecca" e da due esperti designati dal consiglio medesimo all'inizio di ciascun anno.

3. Il consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni al presidente.

4. Dell'esercizio delle deleghe ad esso attribuite il presidente è tenuto a riferire al consiglio di amministrazione, secondo le modalità e nei tempi da questo stabiliti.

5. La deliberazione indicata alla lettera *b)* del comma 1 è sottoposta all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le modalità di cui all'articolo 23. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento della predetta deliberazione da parte del Ministero vigilante, i bilanci si intendono approvati. Qualora siano formulate osservazioni, il termine è interrotto e ricomincia a decorrere per intero, per una sola volta, a partire dalla data in cui le risposte dell'istituto pervengono allo stesso Ministero vigilante.».

2. Le attribuzioni di cui al comma 1, lettera *g)*, dell'articolo 14 della legge 13 luglio 1966, n. 559, così come sostituito dal comma 1, sono esercitate nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2.

Art. 8.

1. L'articolo 19 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. — *1.* Fino alla trasformazione in società per azioni è in facoltà dell'Istituto avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione.».

Art. 9.

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ad ogni altra operazione necessaria per la sua trasformazione in società per azioni.».

2. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Le domande di somministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono corredate:

a) dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base dei piani di spesa, per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali, e degli stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti;

b) dall'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per ogni altra operazione necessaria per la trasformazione dell'Istituto in società per azioni.».

Art. 10.

1. L'articolo 23 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. — *1.* L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il mese di giugno di ogni anno il consiglio di amministrazione presenta al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, redatti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in quanto applicabili, accompagnati dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati ad una apposita riserva, utilizzabile in sede di trasformazione dell'Istituto in società per azioni.».

Art. 11.

1. L'articolo 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri dipendenti sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti dalle aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie, ed eventuali trattamenti integrativi aziendali.

3. Allo scopo di agevolare il processo di trasformazione dell'Istituto in società per azioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina, con proprio decreto, criteri e modalità per la formazione dei prezzi delle forniture, al fine di assicurarne la flessibilità e di promuoverne l'adeguamento alla situazione del mercato.

4. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il personale dipendente dell'Istituto può essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

5. In sede di trasformazione dell'Istituto in società per azioni le eventuali attività o produzioni da affidarsi in esclusiva, nel rispetto della normativa comunitaria, sono svolte con separazione contabile o societaria rispetto alle attività o alle produzioni dedicate al mercato.

6. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori restano in carica, a far data dai rispettivi provvedimenti di nomina, per la durata dei rispettivi mandati stabilita dagli articoli 9, 10, comma 2, e 12 della legge 13 luglio 1966, n. 559, così come sostituiti dal presente decreto. Il mandato cessa comunque in caso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni.

7. Le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla trasformazione dell'Istituto in società per azioni.

Art. 12.

1. Sono abrogati l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e gli articoli 11, 13, primo comma, lettere *e)* ed *f)*, 15, 17, primo comma, 18, 25 e 26 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche e integrazioni.

2. All'articolo 13, secondo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche e integrazioni, le parole: «del comitato esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «del consiglio di amministrazione.».

3. Sono inoltre abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 20 aprile 1978, n. 154.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo degli articoli 11 e 14 della legge n. 59/1997 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente:

«Art. 11. — Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 marzo 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: "da espletarsi a livello regionale".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 59/1997 v. in nota al titolo.

— La legge n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza), all'art. 55, comma 3, prevede che con decorrenza dal 1° gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in società per azioni.

— L'art. 9, comma 6, della legge n. 50/1999 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998) ha differito al 31 luglio 1999, tra l'altro, il termine di cui all'art. 11, comma 1, della citata legge n. 59/1997.

— L'art. 5 della citata legge n. 59/1997 ha istituito una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, aventi fra l'altro il compito di esprimere i pareri previsti dalla legge stessa.

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 559/1966, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 21. — La Cassa depositi e prestiti e gli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro sono autorizzati, anche in deroga alle loro norme istituzionali, a concedere all'Istituto Poligrafico dello Stato mutui destinati alla sostituzione, al rifacimento, all'ammodernamento ed al potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature tecnico-produttive dell'Istituto medesimo *e ad ogni altra operazione necessaria per la sua trasformazione in società per azioni.*

Ai mutui di cui sopra sarà applicato il saggio vigente per i prestiti dell'amministrazione mutuante al momento della concessione.

Le domande di somministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono corredate:

a) *dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base dei piani di spesa, per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali, e degli stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti;*

b) *dall'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per ogni altra operazione necessaria per la trasformazione dell'Istituto in società per azioni.*

L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni, con inizio non oltre il primo giorno dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente erogato aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti.

Le annualità di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali posticipate, e la loro incidenza sulla gestione dell'Istituto dovrà essere tenuta presente dalla commissione di cui all'art. 18 nella determinazione dei prezzi delle forniture.

I crediti degli enti mutuanti sono assistiti dai privilegi di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, applicabili anche alle somme a qualsiasi titolo dovute dallo Stato all'istituto mutuatario.

I mutui possono essere estinti in tutto o in parte mediante cessione all'ente mutuante dei fabbricati e dei terreni dell'Istituto Poligrafico dello Stato considerati dal primo comma del successivo art. 22.

Alle operazioni di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 559/1966, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 13. — Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo ed impartisce le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) impartisce le disposizioni necessarie per il funzionamento dei servizi;

c) assegna e trasferisce il personale dirigente, sentito il direttore generale;

d) autorizza spese entro il limite di 10 milioni;

e) entro lo stesso limite autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente art. 2 e ne fissa le condizioni;

f) delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'art. 2, di costo complessivo non superiore a L. 5.000.000;

g) adotta i provvedimenti non riservati alla competenza del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente più anziano *del consiglio di amministrazione*».

— La legge n. 154/1978 reca: «Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato».

99G0189

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 1999, n. **117.**

Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874, contenuta nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 157/1995.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, la determinazione degli elementi di cui alla lettera *b)*, comma 1, del medesimo articolo 23 e dei parametri di ponderazione volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto rapporto prezzo-qualità della prestazione oggetto di gara;

Visti, in particolare, gli articoli 6, 13, 14, 15, 16 e 17 dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie del 24 aprile 1998 prot. n. DAGL 1/1.1.4./31890/4.1.37;

Attesa la necessità di individuare gli elementi di valutazione e i fattori ponderali degli stessi relativi alla selezione dei concorrenti per i servizi di pulizia;

Udito il parere del Consiglio di Stato (n. 11/97 del 9 giugno 1997 e n. 128/98 del 13 luglio 1998) espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle rispettive adunanze del 9 giugno 1997 e del 13 luglio 1998;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce gli elementi per l'applicazione del criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e ne determina i fattori ponderali tenuto conto della necessità di garantire un corretto rapporto prezzo-qualità, al fine dell'aggiudicazione degli appalti di «pulizia» di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874 contenuta nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 157/1995.

Art. 2.

Elementi di valutazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, prendono in considerazione i seguenti elementi: *a)* caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico); *b)* prezzo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente all'elemento di cui al comma 1, lettera *a)*, indicano i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto allo specificato servizio, tenendo conto di uno o più elementi seguenti: sistema organizzativo di fornitura del servizio; metodologie tecnico-operative; sicurezza e tipo di macchine; strumenti e attrezzature utilizzate.

3. Per l'elemento di cui al comma 1, lettera *b)*, deve essere previsto che l'offerta ne specifichi la composizione con riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro e ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti. Le amministrazioni aggiudicatrici considerano inammissibili offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultante da atti ufficiali.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara gli elementi di valutazione, con i relativi fattori ponderali di cui all'articolo 3, che vengono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta.

Art. 3.

Parametri di ponderazione

1. I fattori ponderali da assegnare agli elementi di cui all'articolo 2, in rapporto al tipo di servizio richiesto, possono variare nei seguenti limiti e massimi:

elemento *a)*: 40-60;

elemento *b)*: 40-60.

2. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è pari a 100.

Art. 4.

Attribuzione dei punteggi

1. L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta (progetto tecnico). Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta.

2. Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali che l'amministrazione ha indicato nel bando di gara per ogni elemento. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta (progetto tecnico).

3. Ai fini della determinazione del coefficiente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, (prezzo) la commissione giudicatrice utilizza la formula indicata nell'allegato *A,* che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Norme finali e transitorie

1. Gli osservatori territoriali del mercato del lavoro, sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e relativi alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente decreto, trasmettono all'Osservatorio nazionale, ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale dovranno essere evidenziate anche le eventuali anomalie.

2. Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 marzo 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 175

ALLEGATO *A*
(articolo 4)

$$X = \frac{Pi \cdot C}{PO}$$

ove:

X = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo.

Pi = Prezzo più basso.

C = Coefficiente (40-60) di cui all'art. 3, comma 1.

PO = Prezzo offerto.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 23, commi 1 e 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), è il seguente:

«Art. 23 *(Criteri di aggiudicazione).* — 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:

a) unicamente al prezzo più basso;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo».

3-5. *(Omissis).*

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente per il settore interessato sono stabiliti parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera *b)*, volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto rapporto prezzo-qualità».

— Il testo degli articoli 6, 13, 14, 15 e 17 del citato decreto legislativo n. 157/1997, è il seguente:

«Art. 6 *(Procedure d'aggiudicazione).* — 1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione dell'appalto:

a) il pubblico incanto;

b) la licitazione privata;

c) l'appalto concorso, per settori diversi da quelli indicati all'art. 26.2;

d) la trattativa privata.

2. Si intende per:

a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;

b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;

c) appalto concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera *b)*, nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dalla amministrazione aggiudicatrice, il progetto del servizio ed indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto;

d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto».

«Art. 13 *(Capacità economica e finanziaria).* — 1. L'applicazione delle disposizioni concernenti il possesso della capacità economica e finanziaria, contenute nell'art. 13 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è estesa agli appalti di cui all'allegato 1 al presente decreto e tiene conto dei servizi esperiti dalle imprese concorrenti».

«Art. 14 *(Capacità tecnica).* — 1. La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui all'allegato 1, può essere fornita mediante:

a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità;

f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, allorché il servizio da prestare sia complesso o debba rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il con-

trollo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;

g) l'indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare.

2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

3. Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali.

4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; esse ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti».

«Art. 15 *(Iscrizione nei registri professionali).* — 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, può essere richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese di stabilimento, in uno dei registri professionali o commerciali istituiti in tale paese, ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestanti detta iscrizione.

2. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Stato membro in cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare autorizzazione o appartenere a una particolare organizzazione ai fini della prestazione del servizio in quello Stato, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza a tale organizzazione».

«Art. 16 *(Completamento e chiarimento dei documenti presentati).* — 1. Nei limiti previsti dagli articoli 12, comma 1, 13, 14, e 15, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati».

«Art. 17 *(Elenchi ufficiali di prestatori di servizi).* — 1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.

2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'autorità che ha istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneità alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 14, comma 1, lettera *b)*, e 15 del presente decreto, nonché dagli articoli 11, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, e 13, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, estesi agli appalti di cui all'allegato 1 in virtù degli articoli 12 e 13 che precedono.

3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 non possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva.

4. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di servizi italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15; le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri Stati membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere presentate le domande d'iscrizione.

5. I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è il seguente:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti).* — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) (abrogata);

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui

fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di princìpio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis.* La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 157/1995 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 157/1995, è il seguente:

«ALLEGATO 1

Cat.	DENOMINAZIONE	N. di riferimento della CPC
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886
2	Servizi di trasporto terrestre (1), inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (salvo 71235), 7512, 87304
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73, (salvo 7321)
4	Trasporto di posta per via terrestre (1), e aerea	71235, 7321
5	Servizi di telecomunicazione (2)	752
6	Servizi finanziari: *a)* servizi assicurativi; *b)* servizi bancari e finanziari (3)	ex 81, 812, 814
7	Servizi informatici ed affini	84
8	Servizi R&S (4)	85
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864
11	Servizi di consulenza gestionale e affini (5)	865, 866
12	Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi	867
13	Servizi pubblicitari	871
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, da 82201 a 82206
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto	88442
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94

(1) Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

(2) Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia, di radioavviso senza trasmissione di parola, nonché i servizi di trasmissione via satellite.

(3) Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.

(4) Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

(5) Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione».

99G0191

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1999.

Conferma del commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 3 agosto 1998, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1998, registro 3, foglio 6, con il quale è stato nominato il commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno (Caserta);

Ritenuto necessario prorogare la nomina del commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno nonché apportare talune modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il dott. Mario Ciclosi è confermato fino alla data del 31 dicembre 1999 commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno (Caserta), con i poteri di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con i compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998.

Art. 2.

1. L'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998 è sostituito dal seguente:

«Presso il Ministero dell'interno è istituito un comitato operativo, presieduto dal commissario straordinario, composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro, bilancio e programmazione economica, delle finanze, della difesa, dei lavori pubblici, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali, dell'ambiente nonché dei trasporti e della navigazione. I rappresentanti sono scelti tra il personale con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata».

2. L'art 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998 è sostituito dal seguente:

«Il Commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, composta da personale tecnico e amministrativo appartenente ai ruoli delle amministrazioni indicate al comma 1. Tali amministrazioni, su richiesta nominativa del commissario straordinario e previo consenso del personale interessato, adottano i relativi provvedimenti di comando previa verifica della disponibilità di organico di cui alla tabella *B* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ovvero, là dove compatibile con l'espletamento delle attività di servizio ordinarie, di utilizzazione a tempo parziale. A tale personale è corrisposto il trattamento economico accessorio previsto per i dipendenti di pari qualifica funzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al personale dirigenziale indicato nel contingente, con esclusione di quello a tempo parziale, compete l'indennità di posizione corrispondente al trattamento massimo (livello A) previsto, dal vigente contratto, per il personale dirigenziale operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il commissario straordinario può avvalersi anche della consulenza tecnica di esperti, da nominare ai sensi degli articoli 29 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

3. L'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998 è sostituito dal seguente:

«Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi al centro di responsabilità del segretariato generale - U.P.B. 2.1.1.1. I relativi importi sono accreditati su apposita contabilità speciale intestata al commissario di cui all'art. 1, comma 1, per le finalità del presente decreto, istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma».

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 169

99A3266

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Chatillon.

IL DIRETTORE
DELLE ENTRATE PER LA VALLE D'AOSTA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1198/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 33 dell'11 marzo 1999 con la quale il direttore reggente dell'ufficio del registro di Chatillon ha comunicato il mancato funzionamento del predetto ufficio nel periodo dal 6 al 10 aprile 1999 per completamento lavori di installazione di un impianto di ascensore dell'edificio sede del municipio e degli uffici finanziari;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Chatillon dal 6 al 10 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 14 aprile 1999

Il direttore: BIONDO

99A3267

DECRETO 14 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chatillon.

IL DIRETTORE
DELLE ENTRATE PER LA VALLE D'AOSTA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1198/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 919 dell'11 marzo 1999 con la quale il direttore reggente dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chatillon ha comunicato il mancato funzionamento del predetto ufficio nel periodo dal 6 al 10 aprile 1999 per completamento lavori di installazione di un impianto di ascensore dell'edificio sede del municipio e degli uffici finanziari;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chatillon dal 6 al 10 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 14 aprile 1999

Il direttore: BIONDO

99A3268

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 aprile 1999.

Integrazione al decreto direttoriale 3 marzo 1999 concernente la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Portolac».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto direttoriale 805/R.M.242/D289 del 3 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1999, concernente la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «PORTOLAC» - 30 compresse masticabili 5 g - AIC n. 026814018, su rinuncia della ditta Novartis Consumer Health S.p.a., titolare dell'autorizzazione;

Atteso che la predetta ditta ha chiesto un periodo per lo smaltimento delle scorte del prodotto in questione;

Visto il decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178, in particolare l'art. 14, comma 7, come sostituito dall'art. 1, lettera *g),* comma 2, del decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, che prevede la possibilità di concedere, quando non ostino motivi di sanità pubblica, un termine per il ritiro dal commercio delle specialità medicinale oggetto di revoca;

Decreta:

Il decreto direttoriale 805/R.M.242/D289 del 3 marzo 1999 citato in premessa e integrato definendo quale termine ultimo per il ritiro dal commercio la data di scadenza dell'ultimo lotto prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

Il dirigente: PICCININ

99A3306

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 31 marzo 1999.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 24 della legge n. 1096/1971 concernente l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 febbraio 1998 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della registrazione, le seguenti varietà di specie agrarie, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Riso	
Ambra	Az. agr. Ca' Rossa - Torre d'Isola (PV)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo al quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A3302

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 gennaio 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di tre cartoline postali per l'estero celebrative della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicate alla giornata olimpica.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli ed interi postali celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, con il quale sono stati specificati gli avvenimenti ai quali dedicare le carte valori postali per ogni giornata della citata esposizione mondiale di filatelia «Italia '98», fra i quali quello dedicato alla giornata olimpica;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401,

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emesse, nell'anno 1998, tre cartoline postali per l'estero celebrative della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicate alla giornata olimpica, con la scritta «tassa pagata» (corrispondente al valore di L. 1.400) per ciascun soggetto.

Le cartoline postali sono stampate in offset, su carta kote monolucido bianco da 270 grammi per metro quadrato; formato delle cartoline: cm 16,8×12; colori: policromia a sei colori; tiratura: quattrocentomila esemplari per ciascuna cartolina postale.

Il recto di ogni cartolina raffigura, al centro, una medaglia olimpica circondata da una serie di immagini che rappresentano le diverse discipline olimpiche e precisamente, per la cartolina raffigurante la medaglia d'oro: il salto in alto, il ciclismo, il canottaggio, la scherma, la ginnastica artistica (volteggio a cavallo) e il nuoto; per la cartolina raffigurante la medaglia d'argento: il basket, la pallanuoto, la lotta greco-romana, l'equitazione, il tiro con l'arco e la boxe; per la cartolina raffigurante la medaglia di bronzo: il canottaggio, la pallavolo, l'hokey su prato, il tiro a segno, il sollevamento pesi e il calcio.

Il verso di ciascuna cartolina reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante la bandiera olimpica con i cinque cerchi sovrapposta parzialmente alla bandiera tricolore della Repubblica italiana con le leggende «TASSA PAGATA», «POSTAGE PAID», «TAXE PERCUE» e la scritta «ITALIA». La sezione è completata, in basso a destra, da cinque righe punteggiate in colore giallo uovo, per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte centrale di ogni cartolina, sono poste in alto, in colore azzurro, la dicitura «CARTOLINA POSTALE CARTE POSTALE POST CARD» e, in un riquadro azzurro, la scritta in colore bianco «VIA AEREA PAR AVION AIR MAIL», entrambi in carattere maiuscolo bastone tondo.

Nella parte sinistra di ciascuna cartolina, in alto è riprodotto il logo dell'esposizione mondiale di filatelia «ITALIA '98», in basso è riportata l'indicazione «LIRE 1400 - TASSA PAGATA PER L'INVIO VERSO QUALSIASI DESTINAZIONE IN ITALIA O ALL'ESTERO - PREPAID POSTAGE FOR WORLDWIDE DELIVERY».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A3303

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 aprile 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna.

IL DIRIGENTE COORDINATORE
DEL SERVIZIO SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 che attua la direttiva 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 1998, con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Marika Nilsson i titoli professionali conseguiti in Svezia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmesse dal provveditorato agli studi di Roma, sostenute dall'interessata il 12 marzo 1999;

Decreta:

Il titolo «Utbildningsbevis förskollärarexamen» conseguito in Svezia dalla sig.ra Marika Nilsson nata a Stora Köpinge (Svezia) il 10 giugno 1965, è inerente alla formazione professionale di insegnante, e costituisce, per l'interessata titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 19 aprile 1999

Il dirigente: GIOMBOLINI

99A3289

DECRETO 21 aprile 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna.

IL DIRIGENTE COORDINATORE
DEL SERVIZIO SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 che attua la direttiva 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 1998 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Sabine Pareik, i titoli professionali conseguiti in Germania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prova attitudinali, trasmesse dal provveditorato agli studi di Nuoro, sostenute dall'interessata il 14 aprile 1999;

Decreta:

I titoli «Staatlich anerkannte erzieherin» conseguito in Germania, dalla sig.ra Sabine Pareik nata a Leverkusen (Germania) il 2 agosto 1960, è inerente alla formazione professionale di insegnante, e costituisce, per l'interessata titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 21 aprile 1999

Il dirigente: GIOMBOLINI

99A3273

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Europac a r.l.», in Castello d'Argile, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la propria delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 1º marzo 1999 da cui si evince che la società cooperativa di produzione e lavoro «Europac a r.l.», con sede in Castello d'Argile (Bologna), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Europac a r.l.», con sede in Castello d'Argile (Bologna), costituita in data 30 dicembre 1992 con atto a rogito del notaio dott. Leone Poggioli di Modena, omologato dal tribunale di Bologna con decreto del 25 gennaio 1993 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai

sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Maurizio Calzolari, nato a Finale Emilia (Modena) il 14 marzo 1961 e residente in Ferrara, via G. Fabbri n. 184, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3304

DECRETO 14 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «V.B. Salvo D'Acquisto cooperativa a r.l.», in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 10 febbraio 1999 da cui si evince che la società cooperativa «V.B. Salvo D'Acquisto cooperativa a r.l.» in liquidazione volontaria, con sede in Ivrea (Torino), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «V.B. Salvo D'Acquisto cooperativa a r.l.» in liquidazione volontaria, con sede in Ivrea (Torino), costituita in data 2 aprile 1984 con atto a rogito del notaio dott. Alfredo Restivo, omologato dal tribunale di Torino con decreto del 13 aprile 1984 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Monica Scotti, residente a Novara in corso Cavallotti n. 30, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3305

DECRETO 31 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Pilota», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di sciolgimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione ispettiva del 10 settembre 1998 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza, nei confronti della società cooperativa edilizia «Pilota», con sede in Cosenza;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2545 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Associazione generale cooperative italiane comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Pilota» con sede in Cosenza, costituita in data 20 aprile 1971 con atto a rogito del notaio dott. Mario De Santo di Cosenza, omologato dal tribunale di Cosenza con decreto 8 giugno 1971, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544

del codice civile e 18 legge n. 59/1992 e la dott.ssa Guarascio Teresa, residente in Rende (Cosenza), via Varsavia, 10, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3269

DECRETO 31 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia S. Francesco a r.l.», in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di sciolgimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 7 ottobre 1996, eseguiti dall'Unione nazionale cooperative italiane, nei confronti della «Società cooperativa edilizia S. Francesco a r.l.», con sede in Viterbo;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2545 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia S. Francesco a r.l.», con sede in Viterbo, costituita in data 23 maggio 1973 con atto a rogito del notaio dott. Giulio Bartoli di Acquapendente, omologato dal tribunale di Viterbo con decreto 14 giugno 1973 è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e l'avv. Claudio Ricipiuti residente in Roma alla via Leibniz n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3270

DECRETO 31 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa giovanile Grumese a r.l.», in Grumo Appula, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di sciolgimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi in data 24 febbraio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa giovanile Grumese a r.l.», con sede in Grumo Appula (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa giovanile Grumese a r.l.», con sede in Grumo Appula (Bari), costituita in data 5 settembre 1984, con atto a rogito del notaio dott.ssa Anna Spadone, di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto 20 ottobre 1984, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Gianclaudia Garofalo, residente in Bari, strada provinciale Bari-Bitritto-Adelfia 186, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3271

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 aprile 1999.

Aggiornamento della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97. (Deliberazione n. 54/99).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 aprile 1999,

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 24/99), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione inferiore al 2%;

Premesso che la deliberazione dell'Autorità n. 24/99 ha incluso, nelle aliquote della parte *B* della tariffa, una quota di conguaglio pari in media a –0,27 L/kWh, derivante dalla differenza tra la quota di aliquota introdotta, a titolo di acconto, dalla deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98) pari in media a 0,69 L/kWh, e la quota di aliquota risultante dall'adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 1999, n. 9/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, pari in media a 0,42 L/kWh;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), come modificata ed integrata dall'Autorità con deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, e con deliberazione n. 161/98 e deliberazione n. 24/99, richiamate in premessa;

Visto in particolare l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, nel quale si stabilisce che «La parte *B* della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento»;

Ritenuto che non si debba aggiornare la parte *B* della tariffa ai sensi dell'art. 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, non essendo intervenute variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso come riferimento;

Ritenuto altresì che si debba sopprimere la quota di conguaglio introdotta nella parte *B* della tariffa dall'art. 3 della deliberazione dell'Autorità n. 24/99, dovendosi ritenere completato il conguaglio a cui si faceva fronte con tale quota;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

1. Le aliquote della parte *B* della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1.

2. Il valore medio unitario nazionale della parte *B* della tariffa è stimato, in via provvisoria, pari a 40,00 L/kWh.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1999.

Milano, 22 aprile 1999

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

COMPONENTI INGLOBATE DELLA PARTE *A* E PARTE *B* DELLA TARIFFA PER TUTTE LE UTENZE, CON ESCLUSIONE DI QUELLE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2.4 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ N. 70/97.

Classi di utenza	Componenti inglobate della parte *A*		Parte *B*	Importo totale inglobato in tariffa	
	L/kW mese	L/kWh	L/kWh	L/kW mese	L/kWh
BASSA TENSIONE:					
1) Fornitura per usi domestici:					
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0	19,9	20,2	0	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto *a)*	0	19,9	68,0	0	87,9
2) Forniture per usi agricoli	2611	4,8	47,4	2611	52,2
3) Altri usi	2611	4,8	50,9	2611	55,7
MEDIA TENSIONE:					
4) Tutti gli usi	2611	4,8	34,5	2611	39,3
ALTA TENSIONE:					
5) Tutti gli usi	2611	4,8	33,1	2611	37,9

Regimi speciali:

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte *A* della tariffa pari a 7,5 L/kWh ed un'aliquota della parte *B* della tariffa pari a 5,7 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato, relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione, in eccesso ai limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte *A* della tariffa pari a 5,3 L/kWh ed un'aliquota della parte *B* della tariffa pari a 3,2 L/kWh.

99A3307

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una abitazione rurale da parte del sig. Pelizzari Gino Santo. (Deliberazione n. VI/42027).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 8 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Bagolino (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte Pelizzari Gino Santo per la realizzazione di abitazione rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappale n. 14139, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di abitazione rurale da parte del sig. Pelizzari Gino Santo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3091

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brallo di Pregola dall'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di capannoni per ricovero viandanti ed attrezzature agricole da parte della comunità montana dell'Oltrepò pavese. (Deliberazione n. VI/42155).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 28 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Brallo di Pregola (Pavia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della comunità montana dell'Oltrepò pavese per la realizzazione di capannoni per ricovero viandati ed attrezzature agricole;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brallo di Pregola (Pavia), foglio n. 59, mappale n. 117, foglio n. 69, mappale n. 276, dall'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di capannoni per ricovero viandanti ed attrezzature agricole da parte della comunità montana dell'Oltrepò pavese;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 11, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3092

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brallo di Pregola dall'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento del laghetto artificiale esistente da parte della comunità montana dell'Oltrepò pavese. (Deliberazione n. VI/42156).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.I.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 28 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Brallo di Pregola (Pavia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge

n. 431/1985 da parte della comunità montana dell'Oltrepò pavese per ampliamento laghetto artificiale esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brallo di Pregola (Pavia), foglio n. 68, mappale n. 170, 171, dall'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento laghetto artificiale esistente da parte della comunità montana dell'Oltrepò Pavese;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 11, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3093

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica interrata a 0,4 kV in località Bollone da parte dell'Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/42157).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 131, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.RL. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 5 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Teglio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Enel S.p.a. per la realizzazione di linea elettrica interrata a 0,4 kV in località Bollone;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali, ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggena a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio (Sondrio), foglio 14 mappale n. 116, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica interrata a 0,4 kV in località Bollone da parte dell'Enel S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, 1° comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3094

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Aprica dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il completamento della viabilità interpoderale in località Prati al Forno - Corna Bassa - Lavazzin da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/42158).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con reggio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 131, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter della* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il proggetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge reegionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 11 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Aprica (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per il completamento viabilità interpoderale in località Prati al Forno-Corna Bassa-Lavazzin;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali, ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggena a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Aprica (Sondrio), fg. 17 mapp. n. 160, 158, 155, 333, 332, 154, 116, 263, 121, 342, 126, 262, 331, 105, fg. 16, mapp. n. 485, 426, 427, 454, 410, 402, 411, 479, 404 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il completamento viabilità interpoderale in località Prati al Forno-Corna Bassa - Lavazzin da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3095

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la riqualificazione di un fabbricato esistente in località Corea da parte delle signore Morandini Claudia e Giulia. (Deliberazione n. VI/42159).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 131, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.RL. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85, opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il Direttore generale conferma quanto segue:

che in data 27 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Bienno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte delle signore Morandini Claudia e Giulia per la riqualificazione di un fabbricato esistente in località Corea;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggena a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Biennio (Brescia), foglio 16 mappale n. 1233 per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la riqualificazione di un fabbricato esistente in loc alità Corea da parte delle signore Morandini Claudia e Giulia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/ 3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3096

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento e manutenzione della viabilità di servizio all'Alpe Carette e Pesciola da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/42160).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n.VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'en-

trata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Attesto, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 28 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per adeguamento e manutenzione viabilità di servizio all'Alpe Carette e Pesciola;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 8, mappale n. 44, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento e manutenzione viabilità di servizio all'Alpe Carette e Pesciola da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regionale Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3097

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un serbatoio G.P.L. interrato in località Bucellina da parte della sig.ra Cimetti Agnese. (Deliberazione n. VI/42161).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrari ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge

8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Attesto, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 25 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Cimetti Agnese per la realizzazione di serbatoio per G.P.L. interrato in località Bucellina;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 19, mappale n. 95, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di serbatoio per G.P.L. interrato in località Bucellina da parte della sig.ra Cimetti Agnese;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regionale Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3098

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione e formazione nuovo acquedotto al servizio dell'Alpe Oro da parte del sig. Lenatti Alberto. (Deliberazione n. VI/42162).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Attesto, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 5 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Lenatti Alberto per la manutenzione e formazione nuovo acquedotto al servizio dell'Alpe Oro;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter della* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), foglio n. 5, mappale numero 16, 19, 21, 35, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione e formazione nuovo acquedotto al servizio dell'Alpe Oro da parte del sig. Lenatti Alberto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regionale Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3099

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 6 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 novembre 1991, con il quale è stato istituito il corso di diploma in produzioni animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di agraria in data 25 gennaio 1995, 4 giugno 1996 e 17 febbraio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 24 novembre 1998 e dal senato accademico in data 17 novembre 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novem-

bre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di diploma universitario in produzioni ammali.

Art. 2.

L'art. 3, primo comma, concernente i corsi di studio della facoltà di agraria, è soppresso e sostituito dal seguente.

Art. 3.

Facoltà di agraria

1. La facoltà di agraria conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi universitari:

lauree:

a) biotecnologie, indirizzo biotecnologie agrarie vegetali;

b) scienze e tecnologie agrarie;

c) scienze forestali e ambientali;

diplomi:

a) gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;

b) produzioni animali;

c) produzioni vegetali;

d) tecniche erboristiche;

e) tecniche forestali e tecnologie del legno;

f) tecnologie alimentari.

Art. 4.

Dopo l'art. 8 concernente il diploma universitario di gestione tecnica e amministrativa in agricoltura e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente art. 9 concernente il corso di diploma universitario in produzioni animali.

Art. 9.

Corso di diploma universitario in produzioni animali

1. *Formazione di base comune* (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra;

A01C Geometria;

A01D Matematiche complementari;

A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

A03X Fisica matematica;

A04A Analisi numerica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

S01A Statistica.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari:

B01A Fisica generale;

B01B Fisica.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A Chimica analitica;

C02X Chimica fisica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

C05X Chimica organica;

E05A Biochimica;

E05B Biochimica clinica;

G07A Chimica agraria.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Settori scientifico-disciplinari:

E04B Biologia molecolare;

E05A Biochimica;

E05B Biochimica clinica;

G07A Chimica agraria.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogeneriche tra gli organismi animali.

Settori scientifico-disciplinari:

E02A Zoologia;

E02C Biologia evolutiva e didattica della biologia;

E11X Genetica;

E13X Biologia applicata;

G09A Zootecnica generale e miglioramento genetico;

V30A Anatomia degli animali domestici;

V30B Fisiologia degli animali domestici.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari:

G0X Economia ed estimo rurale;

P01A Economia politica.

2. *Formazione professionale di base* (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B Coltivazioni arboree;

G02C Orticoltura e floricoltura.

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione delle contaminazioni e acquisire competenze di analisi a rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Settori scientifico-disciplinari:

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;

V31B Ispezione degli alimenti di origine animale;

V32A Malattie infettive degli animali domestici.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Settori scientifico-disciplinari:

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;

V31B Ispezione degli alimenti di origine animale.

Area 10 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere

i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Settori scientifico-disciplinari:

G05A Idraulica agraria e forestale;

G05B Meccanica agraria;

G05C Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura.

Area 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Settori scientifico-disciplinari:

G09A Zootecnica generale e miglioramento genetico;

G09B Nutrizione e alimentazione animale;

G09C Zootecnica speciale;

G09D Zoocolture.

Area 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Settori scientifico-disciplinari:

V31A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

V32A Malattie infettive degli animali domestici;

V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici;

V33B Clinica medica veterinaria.

3. *Formazione professionale specifica* (600 ore).

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalle facoltà attivando singoli orientamenti.

Nell'ambito delle 600 ore a disposizione, la facoltà può anche destinare annualità o frazioni di annualità per approfondimenti in discipline formative di base, sia comuni che professionali.

ORIENTAMENTO N. 1 - *Nutrizionale-alimentare.*

Il diploma si propone di formare tecnici in grado di inserirsi in strutture di allevamenti zootecnici ad elevata specializzazione ed in industrie di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale, con particolare riferimento alle carni ed al latte. Il diplomato dovrà essere in grado di gestire le moderne tecnologie di allevamento e di utilizzazione degli alimenti di origine animale, ai fini di ottenere derrate alimentari di elevate caratteristiche qualitative e dietetiche.

Area 13 - Tecnologie dei prodotti di origine animale (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale, con particolare riferimento alle carni ed al latte.

Settori scientifico-disciplinari:

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;

G09C Zootecnica speciale;

V31B Ispezione degli alimenti di origine animale.

Area 14 - Attività zootecnica, rapporti con l'ambiente e benessere degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alla meccanizzazione ed automazione degli impianti zootecnici. Deve inoltre acquisire adeguate conoscenze di ecologia zootecnica, con particolare riguardo ai rapporti tra allevamenti animali, emissione e smaltimento delle deiezioni e tutela dell'ambiente. Deve, infine, conoscere i fattori che condizionano lo stato di benessere degli animali, anche alla luce della legislazione in materia.

Settori scientifico-disciplinari:

G05B Meccanica agraria;

G05C Costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura;

G09B Nutrizione e alimentazione animale;

G09C Zootecnica speciale;

G09D Zoocolture.

Area 15 - Biotecnologie applicate alla zootecnica e qualità dei prodotti di origine animale (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle caratteristiche bromatologiche, dietetiche e qualitative dei prodotti di origine animale. Deve inoltre conoscere le più importanti applicazioni delle biotecnologie alla zootecnia, con particolare riferimento alla riproduzione degli animali ed alla qualità dei prodotti di origine animale.

Settori scientifico-disciplinari:

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;

G09A Zootecnica generale e miglioramento genetico;

G09B Nutrizione e alimentazione animale;

G09C Zootecnica speciale;

G09D Zoocolture;

V31B Ispezione degli alimenti di origine animale.

Area 16 - Tecniche di allevamento delle specie di interesse zootecnico (300 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle tecniche di allevamento, alimentazione e riproduzione delle specie di interesse zootecnico, con particolare riferimento ai bovini, ai suini e alle specie avi-cunicole.

Settori scientifico-disciplinari:

G09B Nutrizione e alimentazione animale;

G09C Zootecnica speciale;

G09D Zoocolture.

Tirocinio pratico-applicativo ed elaborato finale (300 ore).

ORIENTAMENTO N. 2 - *Gestione dell'ambiente agro-zootecnico e delle risorse faunistiche.*

Il diploma si propone di formare tecnici in grado di svolgere mansioni organizzative e gestionali in aziende ed enti pubblici e privati, al fini della valorizzazione delle risorse del territorio per mezzo delle produzioni animali, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ambiente, delle specie faunistiche e del paesaggio.

Area 13 - Risorse vegetali e vocazionalità territoriale (150 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle produzioni vegetali in riferimento alle specifiche vocazionalità territoriali, e approfondire le tecniche in grado di valorizzare le produzioni animali, con particolare riguardo ai principi della nutrizione e alimentazione.

Settori scientifico disciplinari:

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B Coltivazioni arboree;

G09B Nutrizione e alimentazione animale;

G09C Zootecnica speciale.

Area 14 - Risorse territoriali e sistemi zootecnici (200 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle caratteristiche tecniche dei modelli zootecnici in grado di maggiormente valorizzare le risorse territoriali, con particolare riferimento alla gestione delle praterie e ai rapporti tra allevamenti ed ambiente, in relazione alla salvaguardia delle specie faunistiche e del paesaggio.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;

G05B Meccanica agraria;

G09A Zootecnica generale e miglioramento genetico;

G09B Nutrizione e alimentazione animale;

G09C Zootecnica speciale;

G09D Zoocolture.

Area 15 - Gestione delle risorse faunistiche (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alla biologia (nutrizione, riproduzione ed esigenze etologiche) delle principali specie di interesse faunistico, approfondendo le dinamiche di popolazioni, le funzioni ambientali e ricreative e i rapporti con gli animali domestici.

Settori scientifico-disciplinari:

G06A Entomologia agraria;

G09A Zootecnica generale e miglioramento genetico;

G09B Nutrizione e alimentazione animale;

G09C Zootecnica speciale;

G09D Zoocolture.

Area 16 - Sistemi zootecnici, pianificazione territoriale e analisi economica (150 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alla interazione tra sistemi zootecnici, componenti ambientali, attività economiche e ricreative, allo scopo di esprimere valutazioni sintetiche con particolare riferimento alle ricadute economiche.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X Economia ed estimo rurale;

G09C Zootecnica speciale;

G09D Zoocolture.

Tirocinio pratico-applicativo ed elaborato finale (300 ore).

ORIENTAMENTO N. 3 - *Acquacoltura.*

Il diploma si propone di formare tecnici in grado di svolgere mansioni organizzative e tecnico-gestionali in strutture oepranti nel settore dell'acquacoltura. Il diploma dovrà acquisire conoscenze specifiche di tipo biologico, veterinario e zootecnico che gli consentano di intervenire nelle varie fasi dell'allevamento e successiva trasformazione e utilizzazione dei prodotti della itticoltura, molluschicoltura e crostaceicoltura.

Area 13 - Biologia delle specie ittiche, dei crostacei e dei molluschi (150 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alla biologica, alla nutrizione, alla riproduzione ed alle esigenze ambientali delle principali specie, approndendo le interazioni con la produzione delle alghe e i popolamenti idrofaunistici, anche quali indicatori biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

E02A Zoologia;

E03A Ecologia;

E04A Fisiologia generale;

E02B Anatomia comparata e citologia;

E01A Botanica;

E01D Ecologia vegetale;

G09B Nutrizione e alimentazione animale;

G09D Zoocolture;

V30A Anatomia degli animali domestici.

Area 14 - Tecniche di allevamento delle specie ittiche, dei crostacei e dei molluschi (200 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze sulle tecniche di alimentazione, riproduzione e allevamento delle principali specie, approdondendo anche le problematiche relative alle ricadute sulla qualità delle acque e l'impatto ambientale.

Settore scientifoco-disciplinari:

E03A Ecologia;

G05B Meccanica agraria;

G09B Nutrizione e alimentazione animale;

G09C Zootecnica speciale;

G09D Zoocolture.

Area 15 - Patologia e igiene degli allevamenti in acquacultura (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze sull'epidemiologia, la diagnostica e la profilassi delle principali malattie che colpiscono le specie allevate e sui criteri igienici di conduzione dell'allevamento.

Settori scientifico-disciplinari:

V31A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

V32A Malattie infettive degli animali domestici;

V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici;

V34B Clinica ostetrica veterinaria.

Area 16 - Qualità e mercato dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca (150 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze sulle caratteristiche qualitative, sui processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca.

Settori scientifico-disciplinari:

F22A Igiene generale ed applicata;

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;

G09D Zoocolture;

G01X Economia ed estimo rurale;

V31B Ispezione degli alimenti di origine animale.

Tirocinio pratico-applicativo ed elaborato finale (300 ore).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

Padova, 6 aprile 1999

Il rettore: MARCHESINI

99A3274

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 1° aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento» di seguito denominato regolamento e in particolare l'art. 4, comma 3, del medesimo;

Considerato che per il corso in laurea in scienze della formazione primaria, di cui al predetto art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ricorrono le fattispecie di cui alle lettere *c), d),* ed *e)* di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento in quanto:

1) il decreto ministeriale recante i criteri generali per la determinazione dell'ordinamento del predetto corso di laurea (decreto ministeriale 26 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1998, n. 153) prevede espressamente di riservare ad attività di tirocinio non meno del 20% dei crediti formativi sul totale;

2) il diploma di laurea costituisce titolo necessario, in relazione all'indirizzo seguito, per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna ed elementare, e pertanto, anche in attuazione di quanto disposto all'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale in materia di procedure e parametri per i corsi ad accesso limitato (decreto ministeriale 14 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1998, n. 165), il numero di studenti va rapportato alle previsioni di fabbisogno dei predetti posti, anche con riferimento ai territori regionali;

3) si tratta di un corso di nuova istituzione, da attivare a partire dall'anno accademico 1998/99;

Vista la nota n. 27908 del 20 maggio 1998 del Ministero della pubblica istruzione, con la quale si indica, articolata per regione, la disponibilità media annua di posti per la scuola materna ed elementare, nonché per la scuola secondaria, sottolineando come la predetta disponibilità potrebbe essere almeno in parte soddisfatta con l'ammissione in ruolo di docenti precari, a seguito dell'approvazione di apposito disegno di legge in *itinere*, e con l'indicazione ormai prossima di un'ultima tornata di concorsi a cattedre e di abilitazioni riservate;

Viste le comunicazioni delle università circa le intese raggiunte in sede di comitati regionali di coordinamento sulla ripartizione di posti tra gli atenei sedi del corso di laurea e della scuola di specializzazione, in relazione alle specifiche capacità ricettive di questi ultimi;

Visto il parere della conferenza dei rettori delle università italiane, espresso il 22 luglio 1998;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (C.U.N.) espresso l'8 luglio 1998;

Considerato di prescindere, a norma dell'art. 5, comma 2, del regolamento dal parere del C.N.S.U. in quanto non insediato alla data in vigore del medesimo regolamento;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998 recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1998;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo n. 35527/SG del 23 luglio 1998;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di scienze della formazione in data 25 settembre 1996, dal senato accademico nella seduta del 7 ottobre 1996 e dal consiglio di amministrazione nella seduta del 15 ottobre 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di scienze della formazione in data 28 luglio 1998, dal senato accademico nelle sedute del 25 maggio 1998 e 14 settembre 1998;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1573 del 19 novembre 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione nella seduta del 1° dicembre 1998;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento del corso di laurea in scienze della formazione primaria, definito in conformità ai «criteri generali» del decreto ministeriale 26 maggio 1998, costituisce uno stralcio del futuro regolamento didattico dell'ateneo di Palermo, per cui si deve procedere ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Decreta:

Viene istituito il corso di laurea in scienze della formazione primaria della facoltà di scienze della formazione.

Art. 1.

Finalità del corso di laurea

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea il seguente insieme di attitudini e competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, che possono essere integrati e specificati negli ordinamenti didattici:

a) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;

b) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psico-sociali al fine di promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento;

c) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;

d) inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;

e) continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;

f) rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curriculare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;

g) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi, come pure all'integrazione con altre aree formative;

h) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;

i) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;

j) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;

k) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;

l) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonché alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana.

Art. 2.

Collocazione del corso di laurea

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è collocato nella facoltà di scienze della formazione. Per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture di tutte le facoltà presso cui le competenze sono disponibili. I professori di qualunque facoltà che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza, fanno parte del consiglio del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché del consiglio di facoltà di scienze della formazione per tutti i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli relativi alla copertura degli insegnamenti e all'utilizzazione dei posti di ruolo.

Art. 3.

Titolo e modalità di ammissione

Costituisce titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

Il bando di ammissione indica ogni anno il numero dei posti disponibili in accordo con i Ministeri competenti e il coordinamento universitario regionale.

Art. 4.

Durata e articolazione degli studi

Il corso di laurea ha la durata di quattro anni.

Il corso di laurea si articola in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola elementare.

La scelta dell'indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico.

Ogni annualità è divisa in due semestri, per cui il corso di studio di articola in otto semestri. Ferme restando le attività previste per tutti gli studenti nel campo «integrazione scolastica per allievi disabili in situazione di handicap» dell'area 1 (formazione per la funzione docente) sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea può consentire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore di sostegno.

Chi ha già conseguito la laurea può integrare il percorso formativo con uno o due semestri di specializzazione differenziata relativa alla integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e ciò costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'articolazione dei due indirizzi, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, prove valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea o di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità indicate all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze della formazione primaria alle direttive indicate negli articoli seguenti, fatte salve eventuali variazioni che le università riterranno di apportare alle discipline previste nei vari campi delle due aree con altre appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare.

Art. 5.

Titolo di studio rilasciato

Al termine degli studi si consegue la laurea in scienze della formazione primaria. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea. I laureati in uno degli indirizzi del corso di laurea in scienze della formazione possono conseguire anche il titolo per l'altro indirizzo con un ulteriore anno di studi.

La laurea costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonché di educatore nelle istituzioni educative statali, regionali, provinciali e comunali.

Art. 6.

Impegno didattico, crediti formativi e tirocinio

Le attività didattiche previste in ogni semestre impegnano tra le 250 e le 300 ore, per un complessivo di ore compreso tra le 1800 e 2400 ore nell'intero corso di studi quadriennale.

Ognuna delle attività didattiche previste è definita in termini di crediti formativi, secondo le normative adottate nel sistema europeo di trasferimento dei crediti (ECTS), facendo pari a 30 il totale dei crediti di un semestre, per un complessivo di 240 crediti.

Le attività didattiche comprendono attività teorico-formale, teorico-pratica con annessi laboratori didattici e di tirocinio.

Gli insegnanti di ruolo della scuola materna ed elementare sono esonerati dalle attività di tirocinio. Il tirocinio didattico si svolgerà, a partire dal 1° anno di corso, nell'ambito di una istituzione scolastica pertinente.

Il tirocinio è svolto sotto la guida di un insegnante di scuola materna o elementare, ovvero di un direttore didattico.

Al termine del tirocinio l'insegnante supervisore esprime una valutazione positiva o negativa, anche sulla base di una relazione analitica redatta dallo studente, che sarà comunque valutata anche in sede di esame di laurea. In caso di valutazione negativa lo studente dovrà ripetere il tirocinio, sotto la guida di un altro insegnante.

Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 10% dei crediti formativi del corso di laurea.

Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è riservato non meno del 20% dei crediti formativi.

Art. 7.

Contenuti minimi qualificanti del corso di laurea

I contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo del corso di laurea, indicato sopra, comprendono attività didattiche e relativi crediti afferenti ai settori scientifico-disciplinari delle aree:

1) area della formazione per la funzione docente, nei campi: pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, dell'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap;

2) area dei contenuti dell'insegnamento primario tenendo conto dei relativi programmi e orientamenti didattici, in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche-naturali-ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del disegno e di altre arti figurative.

Fermo restando quanto indicato all'art. 6 per le attività di laboratorio e di tirocinio, i contenuti minimi qualificanti del corso di laurea prevedono che:

a) almeno il 20% dei crediti complessivi nell'indirizzo della scuola elementare ed almeno il 25% nell'indirizzo per la scuola materna sia destinato ad attività didattiche dell'area di cui al comma 1 (area della formazione per la funzione docente);

b) almeno il 35% dei crediti complessivi nell'indirizzo della scuola elementare ed almeno il 25% nell'indirizzo della scuola materna, sia destinato ad attività didattiche dell'area di cui al comma 2 (area dei contenuti dell'insegnamento);

c) almeno il 5% dei crediti complessivi sia riservato ad attività didattiche con insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi di laurea universitari.

I piani di studio individuali di ogni studente comprendono almeno una attività didattica per ciascuno dei campi contenuti nelle due aree della «formazione per la funzione docente» e dei «contenuti dell'insegnamento primario».

Art. 8.

Esame di laurea

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver raggiunto 240 crediti formativi, superando tutte le prove previste dal proprio piano di studi ed aver completato il tirocinio didattico.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una relazione scritta sull'attività svolta nel tirocinio e nel laboratorio e può essere integrata con un specifico lavoro di tesi.

Art. 9.

Abbreviazione del corso

Le strutture didattiche, anche mediante l'utilizzazione dei crediti acquisiti, valuteranno i curriculi degli studenti in possesso di altre lauree o di diplomi, stabilendo per gli studenti laureati o diplomati specifici piani di studio che ne completino la preparazione in relazione all'indirizzo prescelto in modo da valorizzare gli studi compiuti. Chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola elementare o materna può conseguire la laurea, di norma, in non più di quattro semestri.

Art. 10.

Campi e settori disciplinari

I campi disciplinari individuati ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto *d)* della legge n. 341/1990, per il corso di laurea in scienze della formazione primaria sono i seguenti. Per ciascun campo vengono indicati i settori scientifico-disciplinari allo stesso afferenti.

CAMPI DELL'AREA 1
(formazione per la funzione docente)

1. *Campo pedagogico:* settori: M09A, M09B, M09D, M09E:

Educazione comparata;
Filosofia dell'educazione;
Letteratura per l'infanzia;
Pedagogia generale;
Pedagogia speciale;
Pedagogia interculturale;
Pedagogia sociale;

Psicopedagogia;
Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;
Storia dell'educazione;
Storia della scuola e delle istituzioni educative.

2. *Campo metodologico-didattico:* settori: M09A, M09C, M09E, M09F:
Didattica generale;
Didattica speciale;
Docimologia;
Metodologia della ricerca pedagogica;
Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione;
Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo;
Pedagogia sperimentale;
Tecnologia dell'istruzione dell'apprendimento;
Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica.

3. *Campo psicologico:* settori: M10A, M10C, M11A, M11B, M11D:
Psicologia generale;
Psicologia dell'apprendimento e della memoria;
Psicologia dell'educazione;
Psicologia dell'handicap e della riabilitazione;
Psicologia dell'istruzione;
Psicologia dello sviluppo;
Psicologia dello sviluppo cognitivo;
Psicologia di comunità;
Psicologia sociale della famiglia;
Tecniche di osservazione del comportamento infantile;
Teoria e tecnica della dinamica di gruppo

4. *Campo socio-antropologico:* settori: E03B, L26A, L26B, M05X, M07B, P01A, Q05A, Q05B, Q05G, S03B:
Antropologia;
Antropologia culturale;
Epistemologia delle scienze umane;
Istituzioni di economia;
Sociologia;
Sociologia della devianza;
Sociologia dell'educazione;
Sociologia famiglia;
Statistica sociale;
Storia e critica del cinema;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Storia della cultura materiale;
Storia della danza e del mimo;
Storia delle comunicazioni di massa;
Storia delle tradizioni popolari;
Teatro di animazione.

5. *Campo igienico-medico:* settori: F02X, F11A, F15B, F16A, F19A, F19B, F22A, F23F:
Audiologia;
Didattica della medicina;
Igiene ed educazione scolastica;
Igiene mentale;
Igiene scolastica;
Logopedia generale;
Neuropsichiatria infantile;
Ortopedia infantile;
Patologia dello sviluppo e della fonazione;
Pediatria;
Pediatria preventiva e sociale;
Psicopatologia dell'età evolutiva;
Psicologia medica;
Semeiotica logopedica generale e speciale;
Storia della medicina.

6. *Campo dell'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap:* settori: F11B, F19A, F19B, F22A, F23F, M09E, M10A, M10B, M11A, M11B, M11D, M11E:
Didattica speciale;
Fisiologia della comunicazione;
Fonetica e fonologia;
Logopedia generale;
Medicina preventiva riabilitativa e sociale;
Neurologia pediatrica;
Neuropsicologia;
Patologia dello sviluppo e della fonazione;
Pediatria preventiva e sociale;
Psicologia clinica;
Psicologia cognitiva;
Psicologia dell'handicap e della riabilitazione;
Psicologia di comunità;
Psicologia dinamica;
Psicopatologia dell'età evolutiva;
Psicopatologia dello sviluppo;
Psicopedagogia delle differenze individuali;
Riabilitazione logopedica generale e speciale;
Riabilitazione neurologica;
Semeiotica foniatrica speciale;
Semeiotica logopedica generale e speciale;
Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica.

CAMPI DELL'AREA 2
(contenuti dell'insegnamento primario)

1. *Campo linguistico-letterario:* settori: L09A, L11A, L12A, L12D, M07D:
Dialettologia italiana;
Didattica della lingua italiana;
Estetica;
Fonetica e fonologia della lingua italiana;
Geografia linguistica;
Grammatica italiana;
Letterature comparate;
Letteratura italiana;
Lingua italiana;
Linguistica generale;
Linguistica italiana;
Sociolinguistica.

2. *Campo matematico-informatico:* settori: A01A, A01B, A01C, A01D, A02B, A03X, A04A, K05B, M07B, S01A:

Calcolo delle probabilità;

Didattica della matematica;

Fondamenti della matematica;

Fondamenti dell'informatica;

Informatica generale;

Logica;

Matematica;

Matematiche elementari da un punto di vista superiore;

Preparazioni di esperienze didattiche;

Statistica matematica.

3. *Campo delle scienze fisiche, naturali e ambientali:* settori: B01C, C01A, C02X, C03X, C11X, D01B, D02A, E01A, E02A, E02C, E03A, E03B, M06A:

Biologia umana;

Botanica generale;

Chimica dell'ambiente;

Didattica dell'astronomia;

Didattica della chimica;

Didattica della fisica;

Didattica della geografia;

Ecologia;

Educazione ambientale;

Fondamenti della fisica;

Geografia;

Laboratorio didattico di scienze della terra;

Zoologia.

4. *Campo della musica e della comunicazione sonora:* settore: L27B:

Elementi di armonia e di contrappunto;

Estetica musicale;

Metodologia dell'educazione musicale;

Storia degli strumenti musicali;

Teoria musicale.

5. *Campo delle scienze motorie:* (discipline indicate nel regolamento delle strutture didattiche).

6. *Campo delle lingue moderne:* settori: L09H, L10A, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L18C, L19A, L19B, L20A:

Didattica delle lingue moderne;

Lingua e letteratura francese;

Lingua e letteratura inglese;

Lingua e letteratura spagnola;

Lingua e letteratura tedesca;

Linguistica francese;

Linguistica inglese;

Linguistica spagnola;

Linguistica tedesca;

Filologia romanza;

Filologia germanica.

7. *Campo storico-geografico-sociale:* settori: L02B, M01X, M02A, M03A, M04X, M08E, P03X:

Storia contemporanea;

Storia economica;

Storia della scienza;

Storia delle religioni;

Storia medievale;

Storia moderna;

Storia romana.

8. *Campo del disegno e di altre arti figurative:* settori: H11X, L26B:

Disegno;

Grafica;

Percezione e comunicazione visiva;

Storia e tecnica della fotografia.

Art. 11.

Minoranze linguistiche

Per la regione Valle d'Aosta, per la provincia di Bolzano, nonché per le scuole con lingua d'insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia e con lingua d'insegnamento ladina delle province di Trento e Bolzano, le competenze di cui al precedente art. 4, nel quadro delle linee guida della presente tabella, sono esercitate dagli organi delle strutture didattiche individuate dalle convenzioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 della legge n. 341/1990, sentite le amministrazioni autonome (o per le scuole con lingua di insegnamento slovena con l'organo rappresentativo di cui all'art. 9 della legge n. 923/1973 ai sensi dell'art. 8 della legge 14 gennaio 1975) al fine di rispondere alle peculiari e particolari esigenze degli ordinamenti didattici delle minoranze presenti nei rispettivi territori.

Art. 12.

Norma transitoria

Dato il carattere fortemente interdisciplinare, il corso di laurea in scienze della formazione primaria potrà essere istituito negli atenei che hanno nel proprio organico docenti nelle seguenti aree: medica, giuridica, fisico-matematica e delle scienze naturali, igienistiche ed ambientali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 1° aprile 1999

Il rettore: GULLOTTI

99A3328

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 16 aprile 1999, n. **87/E.**

Modello 730/99 redditi 1998. Assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti.

Alle direzioni regionali delle entrate

Agli uffici delle entrate

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Direzione generale per i servizi periferici del tesoro

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Ai centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati

e, per conoscenza:

Al Segretariato generale

Al servizio consultivo e ispettivo tributario

Al Comando generale della Guardia di finanza

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

Premessa.

Il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale disposizione integrativa del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca disposizioni in materia di assistenza fiscale prevedendo una più incisiva utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Le nuove disposizioni disciplinano, tra l'altro, anche l'assistenza fiscale ai contribuenti che possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730. Al riguardo, rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono previste significative novità, e precisamente:

è stata ampliata la platea dei soggetti che possono utilizzare il modello 730, con l'inclusione anche dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili e quelli titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa;

i sostituti d'imposta non sono più obbligati a prestare assistenza fiscale, ma ne hanno solo la facoltà; resta comunque fermo l'obbligo dei sostituti d'imposta di effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri di assistenza fiscale;

i centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti sono obbligati a riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione esibita dai contribuenti e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

Inoltre, come già evidenziato nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/99 - Redditi 1998, pubblicate nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1999, a partire da quest'anno è possibile la presentazione del modello 730 in forma congiunta da parte dei coniugi non legalmente o effettivamente separati, nonché la presentazione di un modello 730 integrativo per correggere errori od omissioni che hanno comportato un minor debito o maggior credito per il contribuente.

Con la presente circolare si illustrano le modalità di presentazione del modello 730/99 e di prestazione dell'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti, tenendo conto anche di talune previsioni contenute nello schema di regolamento recante disposizioni attuative del decreto legislativo n. 490 del 1998, trasmesso per il prescritto parere al Consiglio di Stato.

1. *Adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730/99.*

1.1. *Soggetti che possono utilizzare il modello 730.*

I contribuenti che possono utilizzare il modello 730/99 per dichiarare i redditi posseduti nell'anno 1998 sono:

i lavoratori dipendenti e i pensionati;

i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di mobilità;

i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;

i sacerdoti della Chiesa cattolica;

i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;

i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

i possessori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a),* del T.U.I.R.

Per poter utilizzare il modello 730/99 è, comunque, necessario che il contribuente abbia nell'anno 1999 un rapporto di lavoro o di collaborazione con un sostituto d'imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio nei termini previsti.

I lavoratori con contratto a tempo determinato inferiore all'anno possono ottenere l'assistenza fiscale per la presentazione del modello 730 rivolgendosi al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno nel periodo compreso nei mesi di aprile e luglio 1999, oppure a un CAF, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno a quello di luglio 1999.

I possessori di soli redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a),* del T.U.I.R., possono ottenere assistenza fiscale rivolgendosi ad un CAF sempreché il rapporto di collaborazione duri almeno nel periodo compreso nei mesi di giugno e luglio 1999 e siano conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare le operazioni di conguaglio.

1.2. *Soggetti che non possono utilizzare il modello 730.*

Non possono utilizzare il modello 730/99, ma devono presentare il modello UNICO 99 Persone fisiche, i contribuenti che nell'anno 1998 hanno posseduto:

redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali, anche in forma associata;

redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;

redditi «diversi» non compresi tra quelli indicati nel quadro D del modello 730, quali, ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda.

Inoltre, non possono utilizzare il modello 730/99:

i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, quali gli imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione IVA, i venditori porta a porta;

i contribuenti non residenti in Italia nel 1998 e/o nel 1999;

i contribuenti che devono presentare la dichiarazione per conto di altri soggetti (deceduti, minori o persone interdette);

i contribuenti che nel 1999 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

1.3. *La dichiarazione congiunta.*

L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, stabilisce che, a decorrere dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, i coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi annuale utilizzando il modello 730 in forma congiunta.

La dichiarazione congiunta può essere presentata se almeno uno dei due coniugi possiede uno o più redditi che consentono l'utilizzazione del modello 730.

La dichiarazione congiunta non può, ovviamente, essere presentata quando uno dei coniugi sia titolare nel 1998 di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi «diversi» non compresi nel quadro D del modello 730), ovvero sia tenuto a presentare il modello UNICO 99 Persone fisiche.

Qualora entrambi i coniugi possano avvalersi dell'assistenza fiscale, essi possono autonomamente scegliere il sostituto al quale presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio.

In tal caso, nel modello 730 deve essere indicato come «dichiarante» il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione congiunta ovvero, se la dichiarazione viene presentata ad un CAF, il coniuge che ha come sostituto d'imposta quello scelto per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio.

1.4. *Modalità e termini di presentazione del modello 730.*

I contribuenti individuati al paragrafo 1.1 possono adempiere agli obblighi di dichiarazione rivolgendosi al proprio sostituto d'imposta che intende prestare assistenza fiscale oppure ad un CAF-dipendenti autonomamente prescelto.

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare allo stesso, entro il 30 aprile 1999:

il modello 730/99, debitamente sottoscritto ed interamente compilato, inclusi anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;

la busta chiusa contenente il modello 730-1 concernente la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF (da inserire nella busta anche se non compilato) e, qualora si intende esprimere la scelta, la scheda per la destinazione del 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

Al sostituto d'imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria che deve invece essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Il contribuente che si avvale invece dell'assistenza fiscale di un CAF-dipendenti deve presentare la dichiarazione allo stesso entro il 31 maggio 1999. In tal caso il contribuente può consegnare il modello 730/99 già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione.

Al CAF devono essere consegnati il modello 730-1, anche se non viene effettuata la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, e solo se la scelta è stata effettuata, la scheda per la destinazione del 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

Inoltre, il contribuente deve comunque esibire al CAF la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. Al riguardo, si precisa che il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF deve riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

I controlli che devono essere svolti a tal fine non comportano né il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (quali, ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, l'ammontare dei redditi diversi e delle relative spese di produzione) né valutazioni di merito in ordine all'effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione dei redditi e delle imposte dovute.

Pertanto, ai fini dei controlli che i CAF devono eseguire, non è assolutamente necessaria l'esibizione da parte del contribuente di documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (quali, ad esempio, i certificati catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d'imposta (quali, ad esempio, i certificati di stato di famiglia).

Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica:

la documentazione attestante le ritenute d'acconto indicate nella dichiarazione (modello CUD, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.);

le fatture, ricevute e quietanze relative al pagamento di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché la documentazione necessaria per il loro riconoscimento (quali, ad esempio: per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale; per i premi di assicurazione sulla vita, documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione);

gli attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente;

la dichiarazione modello UNICO 98 o 740 in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41 per cento, devono essere esibiti:

copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al competente centro di servizio la comunicazione di inizio lavori;

copia dei bonifici bancari;

copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario (pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 ovvero spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute d'acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori);

attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali.

Si precisa che, anche in caso di assistenza fiscale prestata da un CAF, non viene meno l'obbligo per il contribuente di conservare fino al 31 dicembre 2003 la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi presentata.

Le modalità e i termini di presentazione del modello 730/99, previsti quando l'assistenza fiscale è prestata dai CAF, si applicano anche nei casi in cui il sostituto d'imposta socio di un CAF presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso.

1.5. *La dichiarazione integrativa.*

Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (quali, ad esempio, l'omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili e di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, può presentare un modello 730 integrativo. Tale dichiarazione deve essere presentata, entro il 2 novembre 1999, ad un CAF, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. A tal fine va utilizzato un modello 730 nel quale deve essere barrata l'apposita casella «730 integrativo».

Il contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata, onde permettere al CAF il controllo della conformità.

Il Centro rilascia la ricevuta modello «730-2 per il CAF» attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione.

Il CAF elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale barra l'apposita casella «integrativo» e lo consegna all'assistito, entro il 15 novembre, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa.

Entro il medesimo termine, il CAF deve far pervenire il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

Il Centro, entro il 31 gennaio 2000, trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica le dichiarazioni integrative dei modelli 730/99.

Nei casi in cui il contribuente riscontri nel modello 730 presentato errori od omissioni (quali, ad esempio, l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, può presentare, nei termini ordinariamente previsti, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 99 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute.

Qualora siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, la regolarizzazione di eventuali debiti d'imposta può avvenire attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Si evidenzia che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

1.6. *Pagamenti rateali e versamenti d'acconto.*

Al sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche coloro che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono richiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, di primo acconto IRPEF, di addizionale regionale IRPEF e di acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. A tal fine, il contribuente indica nella Sezione V, colonna F7, casella 3, del mod. 730 il numero delle rate, compreso da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito.

Non è invece possibile richiedere il pagamento rateale della somma dovuta a titolo di seconda o unica rata di acconto dell'IRPEF.

Il contribuente in sede di presentazione del modello 730 può chiedere, sotto la propria responsabilità, la trattenuta di eventuali minori importi degli acconti risultanti dalla liquidazione della dichiarazione, utilizzando l'apposito spazio del rigo F7. Se non intende effettuare alcun versamento l'assistito deve barrare l'apposita casella del rigo F7 del modello 730/99.

Il contribuente che intende non effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto ovvero effettuare un versamento inferiore rispetto a quello dovuto in base al modello 730 presentato, comunica la propria volontà entro il 30 settembre 1999 al sostituto d'imposta affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio.

2. *Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.*

2.1. *Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.*

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a), d), g),* con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e 1), del TUIR.

Come già evidenziato nella premessa, in base alle nuove disposizioni i sostituti d'imposta non sono più obbligati a prestare assistenza fiscale, ma ne hanno solo la facoltà.

I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale svolgono le attività indicate nell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Resta comunque fermo per tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale (art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997).

In caso di inosservanza delle richiamate disposizioni di cui all'art. 37, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, si rende applicabile ai sostituti d'imposta la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

2.2. *Modalità di svolgimento dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.*

Il sostituto d'imposta rilascia al sostituito ricevuta redatta in conformità al modello «730-2 per il sostituto d'imposta», del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1.

Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione da parte dei contribuenti, il sostituto deve verificare che la dichiarazione sia debitamente sottoscritta dal contribuente o da entrambi i contribuenti in caso di dichiarazione congiunta.

Il sostituto controlla, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della dichiarazione anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti d'imposta.

Se nello svolgimento delle operazioni di liquidazione vengono riscontrate anomalie o incongruenze che comportano l'interruzione dell'assistenza fiscale, il sostituto deve informare tempestivamente il sostituito affinché egli possa presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 99 Persone fisiche.

Entro il 15 giugno 1999, il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto dal sostituto anche mediante sistema di elaborazione automatica.

Il rispetto del termine del 15 giugno consente al contribuente di riscontrare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e di comunicare tempestivamente eventuali errori rilevati al sostituto affinché lo stesso possa elaborare un nuovo modello 730-3 che deve essere consegnato all'assistito prima dell'effettuazione del conguaglio sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio.

Le dichiarazioni elaborate ed i relativi prospetti di liquidazione, unitamente alle buste chiuse contenenti il modello 730-1, saranno trasmesse all'Amministrazione finanziaria, entro il 30 settembre 1999, da parte del sostituto con le modalità stabilite da un apposito decreto in corso di emanazione.

Il sostituto deve infine conservare copia delle dichiarazioni e dei rispettivi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre 2001.

Qualora il sostituto d'imposta sia socio di un CAF-dipendenti e presti assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, si limiterà a svolgere le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai sostituiti delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione elaborati dal CAF, oltre ovviamente alle conseguenti operazioni di conguaglio.

2.3. *Compensi.*

Ai sostituti d'imposta spetta il compenso nella misura unitaria di L. 20.000 per ogni dichiarazione elaborata. Al riguardo si precisa che l'elaborazione di una dichiarazione congiunta corrisponde di fatto all'elaborazione di due dichiarazioni.

Ne discende, ovviamente che, come per il passato, l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta alcun onere per gli assistiti.

Il compenso, che è corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Alle Amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti, come precisato dal Ministero del tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993.

Anche alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte costituzionale e alla Presidenza della Repubblica non spettano detti compensi, come specificato dal Ministero del tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996.

Ai sostituti d'imposta non spetta alcun compenso per l'effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da parte dei CAF che hanno prestato assistenza.

3. *Assistenza fiscale prestata dai centri per lavoratori dipendenti.*

3.1. *Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.*

Il decreto legislativo n. 490 del 1998 individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale e le attività che detti centri possono svolgere, prevedendo che siano stabiliti con regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di assistenza fiscale e ulteriori disposizioni attuative.

Tenuto conto anche che lo schema di regolamento predisposto prevede un periodo di centottanta giorni entro il quale i centri di assistenza fiscale già autorizzati sulla base della previgente normativa devono adeguarsi ai requisiti prescritti dalla nuova disciplina, l'attività di assistenza fiscale ai contribuenti per la presentazione del modello 730/99 potrà conseguentemente essere prestata dai centri già autorizzati ed iscritti nell'apposito «Albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati», ai sensi dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991 e del relativo regolamento di attuazione.

I predetti CAAF sono quindi tenuti a prestare assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono, per la presentazione del modello 730/99, come previsto dall'art. 34, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il visto di conformità di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, sarà rilasciato dal direttore tecnico del CAAF qualora lo stesso centro non designi, ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 241, una persona diversa quale responsabile dell'assistenza fiscale.

Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i centri di assistenza fiscale devono esporre, in modo visibile, nei locali adibiti all'assistenza, copia del provvedimento di autorizzazione

ministeriale all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale e fornire chiare informazioni sull'assistenza, sugli orari di apertura e sulle tariffe applicate.

Si evidenzia, al riguardo, che l'art. 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997 riconosce ai centri un compenso di L. 25.000, a carico del bilancio dello Stato, per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso.

È di tutta evidenza come l'aumento del compenso riconosciuto ai centri sia correlato agli ulteriori adempimenti posti a loro carico dalle nuove disposizioni. Ne discende ovviamente che, come per il passato, nessun corrispettivo è dovuto al centro dal contribuente che presenti una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documentata.

3.2. *Modalità di svolgimento dell'assistenza fiscale prestata dal CAF.*

Il CAF rilascia al contribuente ricevuta del modello 730, del modello 730-1, della scheda per la destinazione del 4 per mille consegnati e della documentazione esibita dallo stesso contribuente.

La ricevuta è redatta in conformità al modello «730-2 per il CAF» e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi mezzi può essere apposta la firma dell'incaricato del CAF a rilasciare la ricevuta.

Nella ricevuta è opportuno che siano analiticamente indicati i documenti esibiti dal contribuente quando la loro conservazione non venga affidata al CAF; l'indicazione può avvenire in forma sintetica, invece, quando il CAF conserva copia dei documenti esibiti. L'osservanza di tali indicazioni potrà rivelarsi utile in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, di cui sarà contestualmente informato anche il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF.

Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, il CAF deve verificare che sussistano i requisiti necessari per poter utilizzare il modello 730 e che siano indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovrà eseguire i conseguenti conguagli.

Qualora vengono riscontrati, anche nel corso dell'attività di assistenza, situazioni che non consentono al contribuente l'utilizzazione del modello 730, il CAF deve tempestivamente informare il contribuente affinché egli possa presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 99 Persone fisiche.

Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, il Centro elabora la dichiarazione e liquida le relative imposte, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti.

Come già evidenziato nel paragrafo 1.4, i controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo n. 241 del 1997, non comportano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (fatta eccezione per eventuali errori materiali e di calcolo) né valutazioni di merito in ordine all'effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.

Il rilascio del visto di conformità presuppone quindi che nella dichiarazione elaborata:

l'ammontare delle ritenute d'acconto indicate corrisponde a quello delle relative certificazioni esibite;

la detrazione del 41% è calcolata sull'ammontare delle spese sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione esibita;

le deduzioni dal reddito non superano i limiti previsti dalla legge, corrispondono alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e sono state sostenute nell'anno 1998;

le detrazioni d'imposta non eccedono le misure previste dalla legge e corrispondono ai dati risultanti dalla dichiarazione stessa ovvero alle risultanze della relativa documentazione esibita;

i crediti d'imposta non eccedono le misure previste dalla legge e quelle spettanti sulla base dei dati risultanti dalla stessa dichiarazione.

Entro il 21 giugno 1999, il CAF consegna al contribuente copia della dichiarazione elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti ed il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il decreto direttoriale del 2 marzo 1999, anche se privi degli aspetti grafici.

Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale (direttore tecnico del CAAF), sono evidenziati:

gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale;

le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;

i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare;

le scelte operate dal contribuente per la destinazione dell'8 per mille e del 4 per mille dell'IRPEF.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia della dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, alla quale sarà trasmessa in via telematica dal CAF entro il 30 settembre 1999.

Qualora il contribuente non ritenga corrette le variazioni apportate dal CAF, potrà presentare, assumendone la piena responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 99 Persone fisiche.

Entro il 21 giugno 1999, il CAF deve inoltre comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione - modello 730-4, per le conseguenti operazioni di conguaglio.

I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina.

Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo (servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano, ecc.), compreso, previa intesa con i sostituti, l'invio telematico o mediante supporti magnetici.

I supporti magnetici, predisposti in conformità alle specifiche tecniche definite dall'apposito decreto, devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili all'INPS, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alle altre Amministrazioni dello Stato, salvo che non intervengano specifici accordi tra le parti per l'invio telematico.

È opportuno che i sostituti d'imposta restituiscano al CAF, entro quindici giorni, una copia dei modelli 730-4 ricevuti; i modelli 730-4 devono peraltro intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF è in grado di documentare l'avvenuta trasmissione e ricezione.

Entro il 30 settembre 1999, il CAF trasmette in via telematica le dichiarazioni modello 730 elaborate.

Il CAF inoltre deve conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre 2001.

4. *Operazioni di conguaglio.*

4.1. *Modalità e termini.*

I sostituti d'imposta devono tener conto del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziato nei modelli 730-3 che hanno elaborato oppure nei modelli 730-4 trasmessi dai centri di assistenza fiscale.

È opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscono immediatamente ai CAF che li hanno inviati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno instaurato alcun rapporto di lavoro e di collaborazione.

Quando il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito per il contribuente, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto relative ai compensi corrisposti nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi complessivamente corrisposti nello stesso mese di luglio.

Nel caso in cui anche quest'ultimo ammontare risulti insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 1999.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi avranno cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare; l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese è calcolato al netto dei compensi spettanti ai sostituti.

Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare l'intero rimborso, il sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi residui ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione.

Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utilmente presentata qualora l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenti la dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.

Le somme risultanti a debito dal modello 730-3 o dal modello 730-4 sono trattenute dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi previsti nella misura dello 0,50 per cento mensile, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere sempre dai compensi corrisposti nel mese di luglio.

Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di luglio risulti inufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione erogata nel successivo mese di agosto e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi

del 1999. Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dello 0,50 per cento mensile dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 1999 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per IRPEF. Se tale retribuzione risulta insufficiente, l'importo residuo sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento.

L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti. Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che versano le ritenute relative ai redditi di lavoro alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, indicano l'apposito capitolo.

Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intero importo dovuto dal sostituito per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 1999, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, dovrà essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relative alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Gli enti che erogano pensioni con rate bimestrali anticipate effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.

Si precisa che il debito o il credito risultante dal modello 730-3 o dal modello 730-4 deve essere, rispettivamente, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato anche se d'importo inferiore a L. 20.000.

4.2. *Casi particolari.*

Qualora prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione presentata, che gli stessi dovranno versare direttamente. In caso, invece, di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio delle somme risultanti dal modello 730.

Pertanto, se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi stessi nei termini previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si rammenta che gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.

Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi i relativi importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione.

Il predetto credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Rimane comunque impregiudicata la facoltà per gli eredi di presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Qualora gli eredi rilevino delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 99 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.

In tutti i casi particolari sopra illustrati, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

99A3346

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 aprile 1999, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da trentadue cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«MODIFICHE AL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI AUTONOMIE PROVINCIALI E LOCALI. ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI CUNEO E AD ALTRE PROVINCIE DELLO STATUTO D'AUTONOMIA PROVINCIALE».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Il Gruppo Lega Nord - Camera dei deputati.

99A3383

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo prevalente o esclusivo di culto alla Confraternita di San Giuseppe, in Albissola Marina

Con decreto ministeriale 22 marzo 1999, viene riconosciuto lo scopo prevalente o esclusivo di culto alla Confraternita di San Giuseppe, con sede in Albissola Marina (Savona).

99A3275

Riconoscimento dello scopo prevalente o esclusivo di culto alla Confraternita di San Geminiano, in Modena

Con decreto ministeriale 22 marzo 1999, viene riconosciuto lo scopo prevalente o esclusivo di culto alla Confraternita di San Geminiano, con sede in Modena.

99A3276

Estinzione della parrocchia dei Santi Carlo e Rocco in Montecolombo

Con decreto ministeriale 17 marzo 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la parrocchia dei Santi Carlo e Rocco, con sede in Montecolombo (Rimini).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Rimini.

99A3277

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di San Bruno e del Beato Lanuino, in Gasperina

Con decreto ministeriale 17 marzo 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia di San Bruno e del Beato Lanuino, con sede in Gasperina (Catanzaro), località Pilinga.

99A3278

Assunzione di nuova denominazione della congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione, in Roma

Con decreto ministeriale 17 marzo 1999, viene conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale la congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione, con sede in Roma viene trasformata in provincia assumendo così la nuova denominazione di «provincia italiana della congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione», con sede in Roma.

99A3279

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle monache carmelitane, in Carpineto Romano

Con decreto ministeriale 17 marzo 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Monastero delle monache carmelitane in Carpineto Romano, con sede in Carpineto Romano (Roma).

99A3280

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura delle suore francescane dell'Immacolata Concezione, in Roma.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla casa di procura delle suore francescane dell'Immacolata Concezione, con sede in Roma.

99A3281

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 aprile 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0666
Yen giapponese	127,05
Dracma greca	326,65
Corona danese	7,4336
Corona svedese	8,9130
Sterlina	0,65830
Corona norvegese	8,2960
Corona ceca	37,807
Lira cipriota	0,57890
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,27
Zloty polacco	4,2522
Tallero sloveno	193,0616
Franco svizzero	1,6088
Dollaro canadese	1,5725
Dollaro australiano	1,6324
Dollaro neozelandese	1,9368
Rand sudafricano	6,4716

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3384

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni allo statuto della Fondazione italiana per la ricerca medica

Con decreto ministeriale 8 aprile 1999 sono approvate le modificazioni dello statuto sociale della Fondazione italiana per la ricerca medica, composto di quattordici articoli, debitamente vistato.

99A3285

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale per l'assistenza ai figli minorati di dipendenti ed ex dipendenti militari e civili del Ministero della difesa.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1999 sono approvate le modificazioni dello statuto sociale dell'Associazione nazionale per l'assistenza ai figli minorati di dipendenti ed ex dipendenti militari e civile del Ministero della difesa, composto di trenta articoli, debitamente vistato.

99A3286

Modificazioni allo statuto dell'AIPD Associazione italiana persone down

Con decreto ministeriale 8 aprile 1999 sono approvate le modificazioni dello statuto sociale dell'AIPD - Associazione italiana persone down, di cui al verbale del 14 giugno 1998 dell'assemblea straordinaria, redatto a rogito dal dott. Sergio Bartolucci, notaio in Roma, numero di repertorio 46571/5709.

99A3287

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Insidon»

Con il decreto n. 805/R.M. 242/D317 del 20 aprile 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

INSIDON: 30 confetti 50 mg, A.I.C. n. 020175016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

99A3282

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zitoxil»

Con il decreto n. 805/R.M. 135/D318 del 20 aprile 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

ZITOXIL:

30 confetti 75 mg, A.I.C. n. 023884024;

sciroppo 200 ml 0,5%, A.I.C. n. 023884048.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Italfarmaco S.p.a, titolare dell'autorizzazione.

99A3283

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Comunicato relativo all'estratto di riconoscimento della personalità giuridica della fondazione denominata «Per il cuore, fondazione internazionale di ricerca Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale» in breve «Fondazione per il cuore - Onlus», in Roma.

L'estratto pubblicato alla pag. 61, seconda colonna, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1999 con il numero redazionale 99A2274, è rettificato nel senso che dove è scritto: «Con decreto ministeriale 18 marzo *1998*...», leggasi: «Con decreto ministeriale 18 marzo *1999*...».

99A3314

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società Intertrust S.r.l., in Milano.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1999, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 25 luglio 1979, successivamente modificato con decreto interministeriale 13 giugno 1983, alla società Intertrust S.p.a., con sede in Milano, attualmente Intertrust S.r.l., codice fiscale 00226990323, a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione.

99A3308

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Cancellazione dall'elenco nominale dei produttori ortofrutticoli dell'associazione «Arpo», in Frignano

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «Arpo», con sede in Frignano (Caserta), è stata cancellata dal n. 121 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622 del 27 luglio 1967.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

99A3284

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione alla corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili delle imprese impegnate nei lavori di collegamento esterno fra i serbatoi di Monte Grifone e Petrazzi e collegamento Casuzze-Gabriele, in Palermo.

Con decreto ministeriale n. 25937 dell'11 marzo 1999 a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 10 marzo 1999, con decorrenza 17 novembre 1995 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate.

Area del comune di Palermo. - Imprese impegnate nei lavori di collegamento esterno fra i serbatoi di Monte Grifone e Petrazzi e collegamento Casuzze-Gabriele - per il periodo dal 17 novembre 1995 al 16 maggio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 17 maggio 1996 al 16 novembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 novembre 1996 al 16 maggio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 maggio 1997 al 16 novembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 novembre 1997 al 16 febbraio 1998 (limite massimo).

99A3158

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione delle imprese impegnate nei lavori di collegamento esterno fra i serbatoi di Monte Grifone e Petrazzi e collegamento Casuzze-Gabriele, in Palermo.

Con decreto ministeriale n. 25897 del 10 marzo 1999 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 17 novembre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati.

Area del comune di Palermo. - Imprese impegnate nei lavori di collegamento esterno fra i serbatoi di Monte Grifone e Petrazzi e collegamento Casuzze-Gabriele.

99A3159

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25757 del 17 febbraio 1999, è autorizzata l'estensione della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con il decreto ministeriale del 24 settembre 1997, in favore di n. 35 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Setina detergenti (ex De.ter.bi.) per il periodo dal 18 luglio 1998 al 17 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25758 del 17 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 novembre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per un massimo di due dipendenti, per il periodo dal 19 novembre 1998 al 17 marzo 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25759 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corte Buona, con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mantova), unità di Paliano, contrada Cervinara (Frosinone), per un massimo di dieci dipendenti, per il periodo dal 27 ottobre 1998 al 26 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza 27 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25760 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Mantova, con sede in Mantova, unità di Mantova, per un massimo di diciassette dipendenti, per il periodo dal 1º dicembre 1998 al 29 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1999 con decorrenza 1º dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordina-

rio di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25761 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bongioanni Sarb Penotti, con sede in Vignolo (Cuneo), unità di Lonate Pozzolo (Varese), per un massimo di ventiquattro dipendenti e Vignolo (Cuneo), per un massimo di sei dipendenti, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1998 con decorrenza 1° ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25762 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bicc Ceat cavi, con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di Ascoli Piceno, per un massimo di cinquantacinque dipendenti e Settimo Torinese (Torino), per un massimo di duecento dipendenti, per il periodo dal 15 settembre 1998 al 14 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1998 con decorrenza 15 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25763 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bicc sud cavi, con sede in Frosinone, unità di Frosinone, per un massimo di trentacinque dipendenti, per il periodo dal 15 settembre 1998 al 14 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1998 con decorrenza 15 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25764 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compuprint, con sede in Caluso, unità di Caluso, per un massimo di ottantacinque dipendenti, per il periodo dal 23 giugno 1998 al 2 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1998 con decorrenza 23 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25765 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sole Italia di Prezioso Gennaro & C., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di venti dipendenti, per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 1° giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1998 con decorrenza 2 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 25595.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25766 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcotex, con sede in S. Nicola di Melfi (Potenza), unità di Melfi (Potenza), per un massimo di trentasei dipendenti, per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 16 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25767 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcofil, con sede in S. Nicola di Melfi (Potenza), unità di Melfi (Potenza), per un massimo di sessantanove dipendenti, per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 16 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25768 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, è prorogata la

corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dali dall'8 novembre 1996 Manifattura Miraglia, con sede in Carini (Padova), unità di Carini (Padova), per un massimo di cinquanta dipendenti, per il periodo dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1997 con decorrenza 28 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25769 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European thermostat company, con sede in Salerno, unità stabilimento di Salerno, per un massimo di cinquantasei dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1998 con decorrenza 1° settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25770 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per un massimo di ventisei dipendenti, per il periodo dal 15 dicembre 1998 al 31 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1998 con decorrenza 15 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25771 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 dicembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oerlikon Contraves, con sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di sessantaz dipendenti, per il periodo dal 21 aprile 1998 al 20 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1998 con decorrenza 21 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25772 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peyrani Sud, con sede in Taranto, unità di Taranto, per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dal 2 luglio 1998 al 1° gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 2 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25773 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 settembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotostar ora Radaelli meccanica, con sede in Ceprano (Frosinone), unità di Ceprano (Frosinone), per un massimo di 60 dipendenti, per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1998 con decorrenza 18 maggio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 settembre 1998, n. 25062.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25774 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 15 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze, unità di Vibo Valentia, per un massimo di 62 dipendenti, per il periodo dal 20 ottobre 1998 al 19 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1998 con decorrenza 20 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25775 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.P.I., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), unità di Sesto Fiorentino (Firenze), per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1998 con decorrenza 7 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei

mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25776 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Erredue, con sede in Marano (Napoli), unità di Marano (Napoli), per un massimo di 75 dipendenti, per il periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1998 con decorrenza 11 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25777 del 17 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmegi confezioni, con sede in Latina, unità di Latina, per un massimo di 57 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 dicembre 1998 al 3 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 giugno 1999 al 3 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25778 del 17 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Novel, con sede in Milano, unità di Pero (Milano), per un massimo di 21 dipendenti, Roma per un massimo di 3 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 giugno 1998 al 19 dicembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 20 dicembre 1998 al 19 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25779 del 17 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gimal internazional, con sede in Modugno, unità di Modugno (Bari), per un massimo di 57 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1º dicembre 1998 al 31 maggio 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 1º giugno 1999 al 30 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25795 del 19 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in favore di un numero di 76 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari, unità di Arbatax (Nuoro), è autorizzata, nella misura ridotta del 10%, l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 gennaio 1999 al 13 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà la permanenza del diritto alla percezione del trattamento in questione da parte dei singoli soggetti interessati per l'intero periodo semestrale di concessione di cui all'art. 1, ai fini dell'eventuale ripetizione delle somme erogate.

È autorizzato, altresì, l'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 25796 del 19 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera (Venezia), unità di Venezia-Marghera (Venezia), per un massimo di 140 dipendenti, per il periodo dal 1º febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 1º febbraio 1997, legge n. 223/1991, art. 1, comma 10.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25797 del 19 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento Stefano Johnson, con sede in Milano, unità di Baranzate (Milano), per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 7 luglio 1998 al 6 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1998 con decorrenza 7 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordina-

rio di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25798 del 19 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raimondi valvole, con sede in Rescaldina (Milano), unità stabilimento e ufficio in Rescanldina (Milano), per un massimo di 34 dipendenti, per il periodo dal 3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1998 con decorrenza 3 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25799 del 19 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unitec, con sede in Giussano (Milano), unità di Giussano (Milano), per un massimo di 47 dipendenti, per il periodo dal 13 luglio 1998 al 12 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1998 con decorrenza 13 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25801 del 19 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. SA.BO., con sede in Milano, unità di Bologna, per un massimo di 7 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 15 settembre 1998 al 14 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 25802 del 19 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 febbraio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Officine grafiche De Agostini, con sede in Novara, unità di Novara, per un massimo di 50 dipendenti in CIGS, (127 prepensionabili), per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

99A2876

Provvedimenti concernenti l'approvazione dei programmi di riorganizzazione industriale

Con decreto ministeriale n. 25882 del 4 marzo 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 2000, della ditta S.p.a. B. Braun Milano, con sede in Milano, magazzino di Paderno Dugnano (Milano).

Con decreto ministeriale n. 25894 del 10 marzo 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º settembre 1998 al 31 agosto 1999, della ditta S.p.a. A.Di.Var. Angelini Distribuzioni varie, con sede in Roma, unità di L'Aquila.

99A3155

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 25885 del 5 marzo 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 30 giugno 1997 al 29 giugno 1999, della ditta S.p.a. Modinform - Gruppo Olivetti, con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta).

Con decreto ministeriale n. 25893 del 10 marzo 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 agosto 1998 al 30 agosto 2000, della ditta S.p.a. Ceramica Omega, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), unità di Casalgrande (Reggio Emilia).

99A3156

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma per crisi aziendale

Con decreto ministeriale n. 25884 del 5 marzo 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 agosto 1998 al 9 agosto 1999, della ditta S.p.a. Gruppo tessile Castrovillari, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza).

Con decreto ministeriale n. 25886 dell'8 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo tessile Castrovillari, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di 310 dipendenti per il periodo dal 10 agosto 1998 al 9 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1998 con decorrenza 10 agosto 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25888 del 10 marzo 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 agosto 1998 al 2 agosto 1999, della ditta S.p.a. Sopin, con sede in Anagni (Frosinone), unità di Roma.

Con decreto ministeriale n. 25889 del 10 marzo 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 gennaio 1999, della ditta S.r.l. Cianci, con sede in Ottaviano (Napoli), via FF.SS. n. 108, unità di Ottaviano (Napoli).

Con decreto ministeriale n. 25890 del 10 marzo 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 febbraio 1998 al 1º febbraio 1999, della ditta S.r.l. Calzaturificio Framon, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), unità di S. Giovanni Valdarno (Arezzo).

Con decreto ministeriale n. 25891 del 10 marzo 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 febbraio 1998 al 1º febbraio 1999, della ditta S.p.a. Tomaificio Monik, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), unità di S. Giovanni Valdarno (Arezzo).

Con decreto ministeriale n. 25892 del 10 marzo 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º luglio 1998 al 30 giugno 1999, della ditta S.p.a. Tecnofin Group, con sede in Roma, unità di Agrigento e Palermo.

Con decreto ministeriale n. 25895 del 10 marzo 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 novembre 1998 all'8 novembre 1999, della ditta S.p.a. Coats Cucirini, con sede in Milano, unità di Ascoli Satriano (Foggia).

Con decreto ministeriale n. 25896 del 10 marzo 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 13 luglio 1998 al 12 luglio 1999, della ditta S.p.a. Ghio, con sede in Gussago (Brescia), unità di Bellusco (Milano) e Roma.

99A3157

BANCA D'ITALIA

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo del Tubenna - Società cooperativa a responsabilità limitata, in San Cipriano Picentino.

Si comunica che in data 27 marzo 1999 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo del Tubenna - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di San Cipriano Picentino (Salerno), disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 28 ottobre 1997, a seguito della fusione per incorporazione nella CRAS Banca di credito cooperativo di Salerno - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno - che ha assunto la denominazione di Banca di Salerno - Credito cooperativo società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno.

99A3309

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Salus Dolomites» società cooperativa a r.l., in Cavalese

Con deliberazione n. 415 del 9 aprile 1999, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Salus Dolomites» società cooperativa a r.l., con sede in Cavalese, piazza Scopoli, 2, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Mariano Zanolli con studio in Trento, via Pozzo, 30.

99A3288

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di ruolo di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di ruolo di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare F22A - Igiene generale ed applicata.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università - Strada di Fiume, n. 447 - Ospedale di Cattinara - 34100 Trieste - entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti in servizio presso altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato — ovvero una dichiarazione sostitutiva come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 — attestante il settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la data dalla quale prestano servizio in qualità di ricercatore presso l'università di appartenenza, nonché la classe retributiva in godimento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento del ricercatore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

99A3310

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina ed il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N17X (Diritto penale); disciplina: diritto penale.

La disciplina di cui al presente avviso è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'università di appartenenza.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 1, del bilancio universitario dal 1° novembre 1999.

99A3311

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina ed il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare: L26A (Discipline dello spettacolo); disciplina: organizzazione ed economia dello spettacolo.

La disciplina di cui al presente avviso è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'Università di appartenenza.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 1, del bilancio universitario dal 1° novembre 1999.

99A3312

Vacanze di posti di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di farmacia, lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, medicina veterinaria e scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università sono vacanti i seguenti posti di ricercatore universitario per i settori scientifico-disciplinari sottoindicati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di farmacia:

settore scientifico-disciplinare C07X (Chimica farmaceutica).

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare Q05B (Sociologia dei processi culturali e comunicativi).

Il vincitore dovrà garantire un impegno scientifico e didattico riguardante la disciplina di: teorie e tecniche dei nuovi media.

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore scientifico-disciplinare L17B (Lingue e letterature ispano-americane).

Facoltà di medicina veterinaria:

settore scientifico-disciplinare V31A (Patologia generale e anatomia patologica veterinaria);

settore scientifico-disciplinare V34B (Clinica ostetrica veterinaria).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare A01B (Algebra).

Si richiede che il candidato svolga la sua attività di ricerca negli argomenti del settore A01B qui di seguito elencati: teoria algebrica dei numeri.

L'impegno didattico richiesto riguarda attività di insegnamento in aula ed esercitazioni in laboratorio nelle materie del settore A0lB.

settore scientifico-disciplinare A03X (Fisica matematica).

Si richiede che il candidato svolga la sua attività di ricerca negli argomenti del settore A03X qui di seguito elencati: fisica matematica con particolare riguardo alla meccanica del continuo, teoria dell'elasticità non lineare, propagazione di onde non lineare in corpi continui.

L'impegno didattico richiesto riguarda attività di insegnamento in aula ed esercitazioni in laboratorio nelle materie del settore n. A03X, incluse le discipline «Istituzioni matematiche» presso i corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Gli aspiranti ai suddetti posti di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'università di appartenenza.

Le predette istanze dovranno essere corredate di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 2, del bilancio universitario dal 1° novembre 1999.

99A3313

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante: «Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 1999).

Nel comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 12, dove è scritto: «*c)* lire 28.700 milioni - Ministero dell'interno.», leggasi: «*d)* lire 28.700 milioni - Ministero dell'interno.».

99A3382

Comunicato relativo al decreto 4 febbraio 1999 del Ministero per le politiche agricole, concernente: «Cancellazione di varietà di specie agrarie ed ortive dai relativi Registri nazionali delle varietà». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 31, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto la dicitura «fagiolo nano», al decimo rigo, dove è scritto: «*Pencii* pod», leggasi: «*Pencil* pod».

99A3315

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.